CITTA’ DI CATANZARO

ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA

IL SINDACO

Adotta la seguente ordinanza avente per oggetto

Divieto di somministrazione, vendita e consumo di bevande in contenitori di vetro o metallo in determinate fasce orarie, in occasione del concerto di Giuliano Palma nell'Area Porto di Catanzaro in programma il 17 agosto 2026.

L’ordinanza viene iscritta nel registro delle ordinanze del SINDACO.

ORDINANZA **N° 000077 DEL 12/08/2026**

IL SINDACO

Premesso che il 17 agosto 2026 è previsto il concerto di Giuliano Palma nell'Area Porto di Catanzaro;

Considerata l'esigenza di tutelare la sicurezza dei cittadini che parteciperanno all'evento e il decoro urbano della zona interessata, in ragione del notevole afflusso di persone previsto;

Preso atto che la Questura di Catanzaro con nota acquisita al prot. n. 86176 del 12.08.2026, ha prescritto, al punto n. 3, l'emissione di apposita ordinanza del Sindaco per divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine;

Ritenuto, conseguentemente, di dover disporre il divieto di introduzione e consumo di bevande di qualsiasi tipo in contenitori di vetro o metallo con le modalità indicate nel dispositivo;

Visto l'art. 50, comma 7 bis, e l'art. 54, c.1 e 4 del TUEL n. 267/2000 e s.m.i.;

Visti:
• la Legge n. 48/2017, di conversione del D.L. n. 14/2017;
• la Legge n. 125/2001;
• la Legge 447/95;
• la Legge n. 148/2011, di conversione del D.L. n. 138/2011;
• la sentenza della Corte costituzionale n. 220/2014 che, riepilogando l'evoluzione della giurisprudenza amministrativa, ha evidenziato come non sia preclusa al Comune la possibilità di esercitare il proprio potere di inibizione delle attività quando sussistano comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute.

In forza dei poteri attribuiti dall'articolo 50, commi 4 e 7-bis del D.Lgs. 267/2000,

ORDINA

per le motivazioni illustrate in premessa:

- il **divieto** assoluto, dalle ore 19:00 del 17 agosto 2026 fino alle ore 02:00 del 18 agosto 2026, di somministrazione, introduzione e consumo di bevande contenute in contenitori di vetro o metallo all'interno del perimetro delimitato dell'area interna del Porto di Catanzaro;
- il **divieto** assoluto, dalle ore 19:00 del 17 agosto 2026 fino alle ore 02:00 del 18 agosto 2026, di vendita di bevande contenute in contenitori di vetro o metallo, da parte degli esercenti presenti entro un raggio di 100 metri dal perimetro dell'area dello spettacolo.

AVVERTE

che l'inottemperanza alla presente Ordinanza costituisce illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell'art. 7 bis, c.1 e 1bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., con la sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00.
La vigilanza sull'ottemperanza sarà effettuata dalle Forze di Polizia.

DISPONE

che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio, pubblicazione sul sito internet del Comune di Catanzaro, invio ai mezzi di informazione e trasmessa a:

- Prefettura di Catanzaro
- Questura di Catanzaro
- Comando Provinciale Carabinieri di Catanzaro
- Comando Provinciale di Guardia di Finanza di Catanzaro
- Comando del Corpo di Polizia Municipale di Catanzaro
- Ufficio Stampa del Comune di Catanzaro
- alla Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato;
- all'ASP di Catanzaro – Dipartimento di Prevenzione;
- Settore Attività Economiche e SUAP;
- Confcommercio di Catanzaro;
- Confesercenti di Catanzaro;
- CNA di Catanzaro;
- CICAS Catanzaro;
- Sindacati e Associazioni Balneari;
- CODACONS Calabria;
- ADUSBEF Catanzaro;
- Casa del Consumatore Calabria;
- Unione Consumatori;
- Adiconsum;

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso davanti al TAR Calabria Sezione di Catanzaro o, in alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO

Prof. NICOLA FIORITA

Firmato digitalmente da
NICOLA FIORITA
CN = NICOLA FIORITA
C = IT